

**COMUNE DI BREZZO DI BEDERO****Provincia di Varese**

21010 BREZZO DI BEDERO – Via Roma n. 60

☎ 0332/511707 – Fax 0332/500518

E-mail comune@comune.brezzo-di-bedero.va.it**DELIBERAZIONE N. 16 IN DATA 31.03.2021****VERBALE di DELIBERAZIONE del CONSIGLIO COMUNALE****ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA**

**OGGETTO: ADEGUAMENTO DEL COMPENSO SPETTANTE AL REVISORE DEI CONTI AI SENSI
DECRETO MINISTERO DELL'INTERNO DI CONCERTO CON IL MINISTRO
DELL'ECONOMIA DELLE FINANZE DEL 21/12/2018**

L'anno duemilaventuno addì trentuno del mese di marzo alle ore 18:08 nella sede comunale, in seguito a convocazione disposta con invio scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli Consiglieri previo esaurimento delle formalità prescritte dalla legge e dallo statuto, si è riunito il Consiglio Comunale in modalità "a distanza", tramite videoconferenza, sotto la presidenza del Sindaco Dott.ssa Maria Grazia CAMPAGNANI, che l'ha convocata.

Partecipa all'adunanza, in video conferenza ai sensi delle linee guida di cui al Decreto sindacale n.02 del 20.03.2020 e DL n. 18 del 2020, ed è incaricato della redazione del presente verbale, il Segretario Comunale Dott.ssa Francesca LO BRUNO

Fatto l'appello nominale risultano presenti:

1 - CAMPAGNANI MARIA GRAZIA	P	8 - FORMENTO GIANLUCA	P
2 - TARGA GIULIANO	P	9 - MINELLI LUCA	P
3 - COLOMBO DARIO LUIGI	P	10 - TAMBORINI LAURA	P
4 - BERTI PAOLO GERMANO	A	11 - URBANI BARBARA	AI
5 - BRENNI FRANCESCA	P	12 -	
6 - LANZINI VILMA	P	13 -	
7 - SCUDERI MARIO	P		

Totale presenti **9**Totale assenti **2**

Assiste il Segretario Comunale Sig. **DOTT.SSA FRANCESCA LO BRUNO** .

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Signor **DOTT.SSA M.GRAZIA CAMPAGNANI** nella sua qualità di Presidente ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO:

- l'articolo 241, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze vengano fissati i limiti massimi del compenso base spettante ai componenti degli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali e che il compenso base è determinato in relazione alla classe demografica ed alle spese di funzionamento e di investimento dell'ente locale e che tali limiti massimi vengono aggiornati triennialmente;
- il decreto interministeriale 20 maggio 2005, con il quale sono stati fissati i limiti massimi del compenso da attribuire ai revisori dei conti;

RICHIAMATI in particolare:

- l'art. 234 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale dispone come sia competenza dei Consigli Comunali eleggere l'Organo di Revisione e che nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti la revisione economico-finanziaria è affidata a un solo revisore, quest'ultimo, eletto a maggioranza assoluta da parte dei membri dell'organo consiliare, è scelto tra i soggetti iscritti al registro dei revisori contabili, all'albo dei dottori commercialisti o all'albo dei ragionieri;
- l'art. 235, c. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale stabilisce che l'organo di revisione dura in carica tre anni e che i suoi componenti non possono svolgere l'incarico per più di due volte nello stesso ente locale;

PRESO ATTO di come la riduzione del 10% del compenso prevista all'art. 6, comma 3, D.L. 78/2010, convertito in L. 122/2010, sia venuta meno per spirare del termine fissato al 31.12.2017 di cui all'art. 13, comma 1, D.L. 244/2016, convertito in L. 19/2017;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 07/08/2020 con la quale è stato nominato per il triennio 2021/2023 il revisore unico Dott. Giovanni Romagnano – iscritto al registro dei revisori contabili, all'albo dei dottori commercialisti o all'albo dei ragionieri;

DATO ATTO del D.M. 21/12/2018 recante *“Aggiornamento dei limiti massimi del compenso base spettante ai revisori dei conti in relazione alla classe demografica e alle spese di funzionamento e di investimento degli enti locali”* in luogo dei compensi determinati dal D.M. 20/05/2005;

PREMESSO che l'entrata in vigore del D.M. 21 dicembre 2018 non determina, di regola, la possibilità di adeguamento del compenso base fissato per i componenti dell'organo di revisione già in carica al 1° gennaio 2019, che resta invece fissato nella misura deliberata con giusto atto del Consiglio Comunale n. 53 del 20.12.2018, quale atto formale di nomina;

RICHIAMATA la deliberazione n. 14/SEZAUT/2019/QMIG che recita *“Alla luce dei nuovi limiti massimi e dei nuovi parametri recati dal decreto interministeriale 21 dicembre 2018, emesso di concerto tra il Ministro dell'Interno e quello dell'Economia e delle Finanze, ferma la previsione di cui al comma 7 dell'art. 241 del TUEL, è facoltà degli enti locali procedere, ai sensi degli artt. 234 e 241 del TUEL, ad un rinnovato giudizio circa l'adeguatezza dei compensi liquidati anteriormente al predetto decreto alla stregua dei limiti massimi fissati dal D.M. 20 maggio 2005 e, se del caso, provvedere ad una rideterminazione degli stessi al fine di ricondurli nei limiti di congruità e di adeguatezza, previa attenta verifica della compatibilità finanziaria e della sostenibilità dei nuovi oneri”*.

PRESO ATTO della volontà di rideterminare il compenso determinato secondo la disciplina vigente ante 2018, , prendendo in considerazione:

- la popolazione residente calcolata alla fine del penultimo anno precedente, secondo i dati ISTAT, del Comune di Brezzo di Bedero, stabilendo che l'Ente rientra nella classe demografica dei comuni da 1.000 a 1999 abitanti;
- le funzioni del revisore contabile che nell'ultimo decennio sono esponenzialmente aumentate alla luce della legislazione della finanza pubblica e che questo impone l'adeguamento dei compensi base, anche per rispettare i principi sull'equo compenso, di cui all'art. 13 bis della legge 31 dicembre 2012, n. 247;
- il contesto ordinamentale o fattuale in cui si sviluppa l'incarico del revisore, la misura del compenso inizialmente deliberata dall'ente locale si manifesta chiaramente non più rispondente ai limiti minimi di congruità ed adeguatezza che, anche sulla base di principi derivanti dall'ordinamento comunitario e considerati in materia;
- la legittimità a procedere alle nuove necessarie valutazioni e quindi intervenire per riportare detto compenso ad un livello conforme ai suddetti parametri minimi;
- che l'adeguamento previsto è contenuto nei limiti di quanto risulta necessario per assicurare, anche nei confronti del revisore già in carica, il rispetto del principio dell'equo compenso, e quindi entro un parametro di congruità ed adeguatezza determinata in rapporto alla prestazione professionale richiesta dall'Ente;
- la possibilità offerta dalla disposizione ministeriale costituisce un'eccezione rispetto alla regola di cui all'art. 241, comma 7, del TUEL circa l'intangibilità delle determinazioni assunte nella delibera di nomina, alla cui ratio di contenimento dei costi deve comunque uniformarsi;

RITENUTO di dover aggiornare, ai sensi del D.M. 21/12/2018, a favore dell'organo di revisione dell'ente, gli emolumenti di competenza con decorrenza dalla data di esecutività della presente deliberazione consiliare, come peraltro affermato dalla Corte dei Conti – Sezione Autonomie – con delibera n. 14 del 27.06.2019 e che ha espressamente chiarito che l'eventuale adeguamento degli emolumenti non ha effetto retroattivo;

RITENUTO pertanto di rideterminare tali emolumenti, ai sensi dell'art. 241 del D.Lgs. n. 267/2000 s.m.i. e del D.M. 21/12/2008, il compenso annuo in € 4.565,00, in quanto, per il caso di specie, ricorrono i presupposti di cui all'art.1, comma 1, punto b), del D.M. 21/12/2018, oltre ad IVA e ad oneri fiscali e contributivi, come peraltro meglio specificato nel prospetto che segue:

Compenso ai sensi del D.M. 25/05/2005 nonché dell'art.6, c.3, del decreto legge n.78/2010 il compenso annuo lordo spettante al Revisore del Conto	€ 4.150,00
Maggiorazione pari al 10% di cui all'art.1, comma 1, punto a) del D.M. 21/12/2018)	€ 415,00
Maggiorazione pari al 10% di cui all'art.1, comma 1, punto b) del D.M. 21/12/2018) non applicabile in quanto l'ente non rientra nei parametri di riferimento	=
Somma	€ 4.565,00
Contributo cassa previdenziale 4%	€ 182,60
Somma	€ 4.747,60
IVA 22%	€ 1.044,47
Totale	€ 5.792,07

Al predetto importo dovrà essere aggiunto il rimborso delle spese di viaggio, effettivamente sostenute e nei limiti di cui all'art. 3, comma 1, del D.M. 21/12/2018, che si quantificano presuntivamente in € 2.283,00;

TENUTO CONTO che la spesa annua massima sostenibile ammonta complessivamente ad € 5.792,07 comprensiva di oneri fiscali e contributivi, trova copertura finanziaria al capitolo 10110301 attraverso una variazione del bilancio di previsione finanziario 2021/2023;

VISTI:

- il D.Lgs. 267/2000 s.m.i.;
- il D.M. Interno 21.12.2018;
- lo Statuto Comunale;

Tutto ciò premesso, con voti unanimi e favorevoli espressi nei modi e forme di legge:

DELIBERA

1) DI PRENDERE ATTO:

- del D.M. 21/12/2018 recante *“Aggiornamento dei limiti massimi del compenso base spettante ai revisori dei conti in relazione alla classe demografica e alle spese di funzionamento e di investimento degli enti locali”* in luogo dei compensi determinati dal D.M. 20/05/2005;
- della deliberazione n. 14/SEZAUT/2019/QMIG che recita *“Alla luce dei nuovi limiti massimi e dei nuovi parametri recati dal decreto interministeriale 21 dicembre 2018, emesso di concerto tra il Ministro dell’Interno e quello dell’Economia e delle Finanza, ferma la previsione di cui al comma 7 dell’art. 241 del TUEL, è facoltà degli enti locali procedere, ai sensi degli artt. 234 e 241 del TUEL, ad un rinnovato giudizio circa l’adeguatezza dei compensi liquidati anteriormente al predetto decreto alla stregua dei limiti massimi fissati dal D.M. 20 maggio 2005 e, se del caso, provvedere ad una rideterminazione degli stessi al fine di ricondurli nei limiti di congruità e di adeguatezza, previa attenta verifica della compatibilità finanziaria e della sostenibilità dei nuovi oneri”*.

2) DI RIDETERMINARE, ai sensi dell’art. 241 del D.Lgs. n. 267/2000 s.m.i. e del D.M. 21/12/2008, il compenso lordo annuo in € 4.565,00, in quanto, per il caso di specie, ricorre la fattispecie di cui all’art.1, comma 1, punto b), del D.M. 21/12/2018, oltre al rimborso delle spese di viaggio spettanti e quantificante presuntivamente in € 2.283,00, come peraltro meglio specificato nel prospetto che segue:

Compenso ai sensi del D.M. 25/05/2005 nonché dell’art.6, c.3, del decreto legge n.78/2010 il compenso annuo lordo spettante al Revisore del Conto	€ 4.150,00
Maggiorazione pari al 10% di cui all’art.1, comma 1, punto a) del D.M. 21/12/2018)	€ 415,00
Maggiorazione pari al 10% di cui all’art.1, comma 1, punto b) del D.M. 21/12/2018) non applicabile in quanto l’ente non rientra nei parametri di riferimento	=
Somma	€ 4.565,00
Contributo cassa previdenziale 4%	€ 182,60
Somma	€ 4.747,60
IVA 22%	€ 1.044,47
Totale	€ 5.792,07

3) DI DARE ATTO che la spesa massima per l’organo di revisione ammonta complessivamente ad € 5.792,07 comprensiva di oneri fiscali e contributivi, trova copertura finanziaria al capitolo 10110301 attraverso una variazione del bilancio di previsione finanziario 2021/2023;

4) DI DEMANDARE al settore competente la definizione degli atti conseguenti, per la rideterminazione del compenso base annuo lordo spettante all’organo di revisione economico-finanziaria a favore del Dott. Giovanni Romagnano – iscritto al registro dei revisori contabili, all’albo dei dottori commercialisti o all’albo dei ragionieri;

5) DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, affinché si possa procedere celermente alle operazioni di aggiornamento del compenso, spettante a far data dall'esecutiva del presente atto.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

DOTT.SSA M.GRAZIA CAMPAGNANI

DOTT.SSA FRANCESCA LO BRUNO